

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

**DANNI AI BENI - ALL RISKS**

stipulata tra

(il Contraente)

**VI.ABILITA' S.r.l.**

Via Zamenhof, 829 – 36100 Vicenza -  
Codice fiscale n. 02928200241

e

(Impresa Assicuratrice)

.....

**Periodo di assicurazione:** dalle ore 24.00 del 31/10/2018  
alle ore 24.00 del 31/10/2022 Senza Tacito Rinnovo

con scadenza annuale al 31/10  
e frazionamento annuale

## INDICE

<b>1.</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>	<b>7</b>
	<i>Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Variazioni di rischio</i>	7
	<i>Art. 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i>	7
	<i>Art. 1.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori</i>	7
	<i>Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione</i>	7
	<i>Art. 1.5 Recesso in caso di sinistro</i>	7
	<i>Art. 1.6 Oneri fiscali</i>	7
	<i>Art. 1.7 Foro competente</i>	8
	<i>Art. 1.8 Rinvio alle norme di legge</i>	8
	<i>Art. 1.9 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</i>	8
	<i>Art. 1.10 Ispezione dei beni assicurati</i>	8
	<i>Art. 1.11 Interpretazione del contratto</i>	8
	<i>Art. 1.12 Forma delle comunicazioni dell'Assicurato/Contraente</i>	8
	<i>Art. 1.13 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio</i>	8
	<i>Art. 1.14 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte</i>	8
	<i>Art. 1.15 Ripartizione dell'assicurazione e delega (se ricorre)</i>	8
	<i>Art. 1.16 Clausola Broker</i>	9
	<i>Art. 1.17 Esonero dichiarazione sinistri pregressi</i>	9
<b>3.</b>	<b>DURATA DELLA POLIZZA - RECESSO</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO</b>	<b>10</b>
	<i>4.1 Attività e caratteristiche fondamentali del rischio</i>	10
	<i>4.2 Oggetto dell'assicurazione</i>	11
<b>5.</b>	<b>SEZIONE I DANNI DIRETTI</b>	<b>12</b>
	<i>5.1 Oggetto dell'assicurazione</i>	12
	<i>5.2 Spese di demolizione e sgombero</i>	12
	<i>5.3 Esclusioni</i>	12
	<i>5.4 Beni esclusi dall'assicurazione</i>	13
	<i>5.5 Ricorso terzi</i>	14
	<i>5.6 Ordinanze di Autorità</i>	14
	<i>5.7 Fenomeno elettrico</i>	14
	<i>5.8 Eventi atmosferici</i>	14
	<i>5.9 Grandine su fragili</i>	15
	<i>5.10 Lastre</i>	15
	<i>5.11 Gelo</i>	15
	<i>5.12 Sovraccarico di neve</i>	15
	<i>5.13 Inondazioni, alluvione ed allagamenti</i>	15
	<i>5.14 Smottamento e franamento del terreno</i>	15
	<i>5.15 Terremoto</i>	15
	<i>5.16 Singolo sinistro</i>	16
	<i>5.17 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</i>	16
	<i>5.18 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale</i>	16
	<i>5.19 Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)</i>	16
<b>6.</b>	<b>SEZIONE II DANNI INDIRETTI</b>	<b>17</b>
	<i>6.1 Oggetto dell'assicurazione</i>	17

---

6.2	<i>Esclusioni</i>	17
6.3	<i>Indennizzo pagabile</i>	18
6.4	<i>Periodo di indennizzo</i>	18
6.5	<i>Continuità dell'assicurazione</i>	18
6.6	<i>Perdite conseguenti ad interruzione dell'attività</i>	18
6.7	<i>Impedimento difficoltà di accesso</i>	18
6.8	<i>Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua</i>	18
6.9	<i>Inoperatività della Sezione danni diretti</i>	18
6.10	<i>Cessazione dell'attività del Contraente dopo il sinistro</i>	19
<b>7.</b>	<b>SEZIONE III NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI</b>	<b>19</b>
7.1	<i>Onorari periti e consulenti</i>	19
7.2	<i>Liquidazione sinistri anche in assenza di certificato di chiusura istruttoria</i>	19
7.3	<i>Rinuncia al diritto di surroga</i>	19
7.4	<i>Obblighi in caso di sinistro</i>	19
7.5	<i>Operazioni peritali</i>	20
7.6	<i>Anticipo indennizzi</i>	20
7.7	<i>Esagerazione dolosa del danno</i>	20
7.8	<i>Procedura per la valutazione del danno</i>	20
7.9	<i>Mandato dei Periti</i>	20
7.10	<i>Limite massimo dell'indennizzo</i>	21
7.11	<i>Pagamento dell'indennizzo</i>	21
7.12	<i>Modifiche e trasformazioni</i>	21
7.13	<i>Diminuzione dei valori assicurati</i>	21
7.14	<i>Indennizzo separato per ciascuna partita</i>	21
7.15	<i>Vincolo</i>	21
<b>8.</b>	<b>SOMME ASSICURATE</b>	<b>22</b>
<b>9.</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI</b>	<b>23</b>
9.1	<i>Limiti di indennizzo:</i>	23
9.2	<i>Franchigie e scoperti per sinistro</i>	25
<b>10.</b>	<b>TABELLA DI VALUTAZIONE</b>	<b>26</b>

## 1. DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>ACQUA CONDOTTA</b>	fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei beni assicurati o in porzioni di essi
<b>ALLAGAMENTO</b>	qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta
<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di Assicurazione
<b>AUTOCOMBUSTIONE:</b>	combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
<b>BENI ASSICURATI</b>	beni oggetto di copertura assicurativa e più precisamente le Opere Civili / Fabbricati, gli Impianti ed il Contenuto generico e le Merci.
<b>BROKER</b>	Inser S.p.A quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici
<b>COMUNICAZIONI</b>	tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, fax, Pec o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>DANNI DIRETTI</b>	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>DANNI INDIRETTI</b>	Le perdite economiche da interruzione di attività verificatesi in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della sezione danni diretti
<b>FENOMENO ELETTRICO</b>	Si definisce "fenomeno elettrico", relativamente ai beni assicurati, l'effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
<b>FERMENTAZIONE:</b>	trasformazione chimica della materia organica
<b>FRANCHIGIA</b>	l'importo fisso del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato
<b>IMPIANTI E CONTENUTO GENERICO</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macchine, meccanismi, apparecchiature anche elettroniche, impianti, attrezzature quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, gli impianti di illuminazione delle stazioni e delle gallerie, le colonnine SOS, i pannelli di segnalazione luminosa, gli impianti per il rilevamento dei passaggi e le reti di trasmissione dati, il tutto sia in fase operativa che a piè d'opera ed inerente l'attività esercitata dall'Assicurato</li> <li>- attrezzi, mobili ed arredi, oggetti d'arte (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo; quadri, dipinti, sculture, arazzi, tappeti, libri, raccolte e collezioni in genere opere di</li> </ul>

	<p>abbellimento ed utilità), macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione della Contraente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, personal computer portatili, telefoni cellulari, apparecchi radio ricetrasmittenti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso al Contraente/Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware.</li> <li>- Disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, dati elettronici.</li> </ul>
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>INONDAZIONI E/O ALLUVIONI</b>	fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
<b>MERCI</b>	Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili e qualunque altro materiale inerente l'attività esercitata.
<b>OPERE CIVILI / FABBRICATI</b>	<p>Tutte le opere civili e fabbricati e le relative pertinenze ed infrastrutture costituenti il corpo autostradale /infrastruttura tunnel Schio-Valdagno meglio descritto al punto 4.1 di polizza, ovvero a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponti, viadotti, gallerie, pavimentazioni, sede stradale, opere o strutture di consolidamento, terreni, sistema spartitraffico e di protezione, piazzole, parcheggi, passerelle e sottopassi nonché altre opere di qualsiasi natura esse siano, incluso il materiale a piè d'opera per tutto quanto sia in costruzione o ristrutturazione o riparazione, ma sempre escluso il valore dell'area;</li> <li>- Tutti i fabbricati e le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, pannelli solari e fotovoltaici, scale</li> </ul>

	<p>mobili, ascensori e montacarichi, nonché qualsiasi altro impianto tecnologico oltre ad impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate. Si intendono comprese tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature.</p> <p>- affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili.</p>
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società
<b>RICERCA GUASTO</b>	le spese sostenute per ricercare la rottura, riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi all'origine della fuoriuscita di acqua, gas od altri liquidi
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SCOPERTO</b>	la percentuale del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato
<b>SINISTRO/DANNO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>SOCIETÀ</b>	l'Impresa e/o le Imprese assicuratrici
<b>TERREMOTO</b>	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"

## 2. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DI RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### ART. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Previa comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta adesione alla presente polizza, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 60° giorno successivo alla decorrenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### ART. 1.3 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### ART. 1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 90 giorni.

In tal caso la Società rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

### ART. 1.6 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.7 FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Vicenza.

ART. 1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 1.10 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire le occorrenti informazioni oggettivamente richiedibili.

Si conviene inoltre che l'ispezione dei beni assicurati da parte della Società sarà sempre concordata preventivamente con l'Assicurato ed il Broker.

ART. 1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

ART. 1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

L'Assicurato e/o il Contraente possono inviare all'Assicuratore e/o al Broker, mediante lettera raccomandata, telex, telegramma, telefax, mail, pec od altro valido mezzo documentabile, tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge. A tale scopo resta inteso che avrà valore la data di spedizione risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

ART. 1.13 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Broker incaricato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte)

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Broker mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Broker stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente e/o Contraente/Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 1.14 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente/Assicurato su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 1.15 RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA (SE RICORRE)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile ....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### ART. 1.16 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Inser S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge nr 792 del 28.11.1984, DLgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti e con le modalità previste.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società delega quindi esplicitamente Inser S.p.A. all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs 209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti dal 1° comma del medesimo articolo.

Inser S.p.A., che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura dell'8% (ottopercento) da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante; ciò in conformità all'affidamento del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo disposto dalla Stazione Appaltante.

#### ART. 1.17 ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesto dolo.

### 3. DURATA DELLA POLIZZA - RECESSO

La presente polizza ha durata di quattro anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31/10/2018 e scadenza al 31/10/2022, senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente polizza, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo premio si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

### 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

#### 4.1 ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL RISCHIO

L'attività svolta dall'Assicurato consiste anche, a titolo esemplificativo ma non limitativo, nella gestione di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed internodali, nonché le relative adduzioni.

L'infrastruttura tunnel Schio-Valdagno, la cui entrata in servizio risale al 1999, è caratterizzata da una galleria principale denominata SchioValdagnoPass (galleria ad una sola canna a doppio senso di marcia di lunghezza 4690 m.), da due gallerie secondarie (Valle Miara lunghezza 650 m. e Castellon lunghezza 208 m.) e da una serie di svincoli e bretelle di raccordo, che portano lo sviluppo complessivo della rete stradale di pertinenza della struttura a circa 11 Km.

Nell'elenco delle strade provinciali, la suddetta rete viene individuata con la sigla SP 134.

Il transito lungo la galleria SchioValdagnoPass è soggetto al pagamento di un pedaggio, la cui esazione avviene attraverso un casello di "tipo aperto" e totalmente automatizzato presente sul versante lato Schio.

Il pagamento è previsto solo utilizzando i sistemi Telepass, Viacard (prepagata o collegata ad un conto corrente), carte di credito e bancomat aderenti al circuito FastPay, mentre è escluso il pagamento in contanti.

In prossimità del casello è presente la palazzina uffici con la sala controllo ed i vari locali di servizio e vani tecnici dedicati alla gestione ed al funzionamento.

Il tunnel è caratterizzato da numerosi sistemi tecnologici che possiamo definire complessi, tenuto conto del loro numero e tipologia, della loro estensione e del livello di integrazione tra i diversi sistemi. Tra questi si evidenziano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- illuminazione delle gallerie, degli svincoli e dei raccordi;
- videosorveglianza con telecamere interne ed esterne e registrazione eventi;
- soccorso (colonnine SOS ad ogni piazzola, con comunicazione con la sala controllo);
- pannelli a messaggio variabile (PMV) per le informazioni agli utenti;
- impianti semaforici e sbarre per limitare gli accessi in galleria;
- ponte radio per uso interno e per uso riservato VVF;
- ventilazione forzata, tramite 18 coppie di ventilatori a doppia direzione;
- misuratori di monossido di carbonio e di opacità;
- rilevatore di incendio tramite cavo termosensibile;
- impianto idrico antincendio lungo tutto il tunnel, con vari attacchi per manichette (VVF);
- gruppi di spinta con motopompe, per il mantenimento della pressione della linea antincendio;
- cabine elettriche per l'alimentazione dei vari impianti e sistemi (cabina MT/BT palazzina tunnel, cabina MT/BT lato Schio, cabina MT/BT lato Valdagno, cabina BT Valle Miara);
- sistemi per la continuità dell'alimentazione elettrica dei servizi fondamentali: UPS dislocati in varie posizioni e n° 3 gruppi elettrogeni;
- sistema di esazione del pedaggio sulle piste e gestione dei transiti.

#### 4.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni assicurati, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Impianti e Contenuto generico".

Resta inteso che per l'individuazione dei beni assicurati si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente/Assicurato.

I beni assicurati si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Si intendono in copertura i danni dovuti o causati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere.

## 5. SEZIONE I DANNI DIRETTI

### 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato di tutti i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochino danni materiali in genere ai beni assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

### 5.2 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Si intendono comprese, nei limiti di risarcimento di cui alla sezione I le spese necessarie per:

- demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i beni assicurati (inclusi i costi per demolire le opere civili /fabbricati o loro parti illese o per gli impianti e contenuto generico illesi) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di beni danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, rocce, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, anche in assenza di danno materiale e diretto alle opere.

Le spese di cui sopra sono risarcite dalla Società senza applicazione del disposto di cui agli Art. 5,9 "Assicurazione parziale" e 1907 del C.C.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

### 5.3 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni:

#### 1) verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.  
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- d) eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

2) Dovuti a / causati da:

- a) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- b) errori di progettazione, di collaudo, di calcolo, di realizzazione, uso di merci o macchinari difettosi, collasso strutturale e crollo se dovuti a vizi intrinseci, difetti latenti, vizi materiali, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- c) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente/Assicurato
- d) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- e) infedeltà dei dipendenti, furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi.
- f) danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- g) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o da fuoriuscita di liquidi, a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate.
- i) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di opere civili/fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori sopracitati;
- j) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni;

salvo che non siano causa di altri eventi non esplicitamente esclusi ed in tale caso, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

- k) dolo del Contraente/Assicurato;
- l) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- m) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale, sospensione e/o ritardo di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- n) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei beni assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero" e "Ordinanze di Autorità";
- o) multe e penalità diverse;

#### 5.4 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;

- automezzi iscritti al PRA, aeromobili e natanti;

#### 5.5 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

#### 5.6 ORDINANZE DI AUTORITÀ

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei beni assicurati nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga al disposto dell'Articolo "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

#### 5.7 FENOMENO ELETTRICO

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. ed è prestata La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "FENOMENO ELETTRICO".

#### 5.8 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:

"impianti" non fissi per destinazione se posti all'aperto;

serramenti, finestre in vetro e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti di qualunque materiale costruite;

Opere civili / Fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti quando queste non siano tali per loro natura o destinazione d'uso, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;

- "merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.

Le cose assicurate poste sottotetto ai beni assicurati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti beni assicurati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi

di cui sopra oppure in seguito ad intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve o da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "EVENTI ATMOSFERICI".

#### 5.9 GRANDINE SU FRAGILI

Fermo quanto disposto all'Art. 5.8 "eventi atmosferici" e ad integrazione della stesso, la Società risponde dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati e quanto in essi contenuto

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "EVENTI ATMOSFERICI".

#### 5.10 LASTRE

I danni materiali e diretti di rottura, escluse rigature e scheggiature, di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, acquari, porte, finestre, tavoli, ecc., all'interno od all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa salvo quanto esplicitamente escluso, sono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. ed è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "LASTRE".

#### 5.11 GELO

Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi lo rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell'attività descritta in polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "GELO".

#### 5.12 SOVRACCARICO DI NEVE

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, in vigore all'epoca della costruzione.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "SOVRACCARICO DI NEVE".

#### 5.13 INONDAZIONI, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da inondazione, alluvione ed allagamento in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti e rigurgiti (compreso il rigurgito della acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "INONDAZIONI, ALLUVIONI" ed "ALLAGAMENTI".

#### 5.14 SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati in conseguenza di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO".

#### 5.15 TERREMOTO

Relativamente ai danni direttamente causati ai beni assicurati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si

precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "TERREMOTO"

#### 5.16 SINGOLO SINISTRO

relativamente ai danni direttamente o indirettamente causati da eventi, gelo, inondazione, alluvione, terremoto, eruzioni vulcaniche ed eventi socio politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi compresi quelli vandalici e di sabotaggio incluso il terrorismo) si precisa che gli eventi, riconducibili alla stessa causa, registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

#### 5.17 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

**I) Opere civili / Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutte le Opere civili / Fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

**II) Impianti e Contenuto generico** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

**III) Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nella lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali valori di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i le **Opere civili / Fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per gli **Impianti e contenuto generico** e le **Merci** - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

#### 5.18 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 30% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 30% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

#### 5.19 VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per le **Opere civili / Fabbricati**, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per gli **Impianto**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le parti convengono, a deroga dell'articolo 5.8) "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO", di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.12 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
5. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 6., e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. È data facoltà al Contraente/Assicurato di:
  - (a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
  - (b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato;
  - (c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
  - (d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
  - (e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c).Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

## 6. SEZIONE II DANNI INDIRECTI

### 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Sezione ha per oggetto l'assicurazione dei mancati introiti derivanti dai pedaggi per un'interruzione, anche parziale, delle infrastrutture autostradali assicurate alla Sezione I, a seguito di qualsiasi evento risarcibile dalla medesima Sezione I Danni Diretti della presente polizza, salvo le esclusioni di seguito riportate.

### 6.2 ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite:

- a) Conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, causate da distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri, nonché da furto o rapina;
- b) Conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- Scioperi, serrate, provvedimenti delle Autorità (salvo quanto previsto alla clausola "perdite conseguenti a disposizioni delle Autorità");
- Difficoltà di ricostruzione, ripristino e rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, impossibilità di accesso all'insegnamento, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano la fornitura di materiali, stato di guerra (salvo quanto previsto dalla clausola "conseguente impedimento di accesso".

### 6.3 INDENNIZZO PAGABILE

La Società è tenuta a pagare in caso di sinistro e dentro assicurata alla relativa partita l'importo pari alla differenza tra il valore medio dei pedaggi incassati nell'esercizio precedente corrispondente al periodo interessato dal sinistro moltiplicato per i giorni di fermo e il valore dei pedaggi comunque effettivamente incassati in tale periodo.

Resteranno a carico dell'assicurato i danni derivanti dai primi tre (tre) giorni di interruzione dell'attività.

### 6.4 PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo di indennizzo non viene interrotto per effetto della scadenza, della risoluzione, della sospensione del contratto o del recesso quest'ultimo avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Resta comunque convenuto che in nessun caso il periodo eccederà il limite previsto in polizza. Il periodo di indennizzo viene convenuto in 12 mesi.

### 6.5 CONTINUITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Assicurazione sarà valida per le perdite nel periodo di interruzione considerato senza soluzione di continuità anche se non ha più effetto perché scaduta, risolta sospesa sempre che il sinistro si sia manifestato anteriormente alle ore 24:00 del giorno in cui la polizza non ha più effetto, fermo quanto disposto dall'articolo 1898 del codice civile.

### 6.6 PERDITE CONSEQUENTI AD INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

La società risponde anche della perdita effettiva derivante da inattività, per un tempo non superiore a quattro settimane, imputabile a divieto di accesso alle cose assicurate, a titolo del presente contratto, imposto dall'Autorità in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi non è escluso a titolo della presente polizza.

### 6.7 IMPEDIMENTO DIFFICOLTÀ DI ACCESSO

Società risponde anche della perdita effettivamente derivante da impossibilità parziale o totale di accesso all'insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a quattro settimane causata da un sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso, ma non assicurate con la presente polizza né detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato e purché l'evento che ha originato il sinistro sia garantito dalla presente polizza.

### 6.8 FORNITURE PUBBLICHE O PRIVATE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

La Società si obbliga, nei confronti dell'Assicurato, ad indennizzare la perdita effettiva risultante da interruzione od intralcio dell'attività, causata da sinistro che abbia danneggiato una qualsiasi centrale, sottostazione, linea od impianto per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano esse di proprietà pubblica o privata) incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima od altro) sempreché tale sinistro sia dovuto ad un evento non escluso a termini della sezione I Danni diretti.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua".

### 6.9 INOPERATIVITÀ DELLA SEZIONE DANNI DIRETTI

Se dall'assicurazione Danni diretti fossero esclusi:

- I danni non superiori ad un determinato ammontare;
- I beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti con altra assicurazione;

- Altri Enti non diversamente indicati, sempreché facciano parte dell'insediamento stesso e siano funzionali all'esercizio dell'attività, in quanto già coperti con apposita assicurazione e per questi soli motivi il sinistro che avesse colpito la Sezione Danni diretti risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente polizza che subordina l'indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio alla indennizzabilità, a termini della precedente Sezione Danni diretti, del danno materiale e diretto.

#### 6.10 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE DOPO IL SINISTRO

La Società non è tenuta a corrispondere alcuna indennità quando l'attività del Contraente cessi definitivamente dopo il sinistro.

Non è considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti od impianti di tipo diverso da quelli esistenti, fermo sempre l'oggetto dell'attività dell'Assicurato. Quando si tratti di cessazione di attività parziali, fermo quanto sopra stabilito, è ammessa la riattivazione anche per produzioni diverse.

## **7. SEZIONE III NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

### 7.1 ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito di parte nonché dei consulenti, dei tecnici, dei progettisti, degli esperti contabili che l'assicurato avrà scelto e nominati in conformità alle disposizioni di polizza.

Si intende compresa anche la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo previsti alla scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" sotto la voce "ONORARI PERITI E CONSULENTI" e non sarà soggetta alle franchigie/scoperti ivi previsti.

### 7.2 LIQUIDAZIONE SINISTRI ANCHE IN ASSENZA DI CERTIFICATO DI CHIUSURA ISTRUTTORIA

Nel caso in cui il sinistro implichi l'apertura di un'istruttoria da parte del Tribunale competente, la Società si obbliga a liquidare il sinistro subito dall'Assicurato anche in assenza del certificato di chiusura istruttoria, purchè non si configuri sin dalle prime indagini un comportamento doloso dell'Assicurato e/o del Contraente.

### 7.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

### 7.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro quindici giorni, da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio incaricato alla gestione delle polizze di assicurazione, darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o

distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente/Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

#### 7.5 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti verranno impostati e condotti in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività, entro la frazione dei reparti colpiti sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di trenta giorni.

#### 7.6 ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.

Il massimo acconto pagabile dalla Società non potrà superare l'importo indicato nella Scheda "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### 7.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### 7.8 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;  
oppure
- b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
- c) I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
- d) Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

#### 7.9 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.7;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.9 – lettera a) e b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### 7.10 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### 7.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, il Contraente/Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

#### 7.12 MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai beni assicurati, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

#### 7.13 DIMINUIZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

#### 7.14 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### 7.15 VINCOLO

La presente polizza di assicurazione è vincolata a tutti gli effetti a favore della Banca Intesa San Paolo S.p.A., in relazione al contratto di finanziamento "Ipotecario – Fondiario" n.054-4687894 del 04/12/2007 e pertanto la sottoscritta Compagnia di assicurazione si obbliga:

1. a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2. a conservarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituissero l'originale;
3. a non liquidare alcun indennizzo, se non in confronto e con il consenso scritto della Banca Intesa San Paolo S.p.A.;
4. a pagare esclusivamente alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso del Contraente e/o dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta della Banca Intesa San Paolo S.p.A. stessa;
5. a notificare alla Banca Intesa San Paolo S.p.A., a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi di assicurazione e/o il mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, e comunque a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a

quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale;

6. ad accettare l'eventuale pagamento dei premi di cui al precedente punto 5., da parte della Banca Intesa San Paolo S.p.A., anche limitatamente al rischio fabbricati, convenendo in tal caso la prosecuzione della copertura assicurativa solo per la partita fabbricati;
7. a non apportare alla presente polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto della Banca Intesa San Paolo S.p.A. e a notificare alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero e/o potessero menomare la validità e l'efficacia dell'assicurazione.

## **8. SOMME ASSICURATE**

### SEZIONE I Danni Diretti:

- € 51.660.000,00

### SEZIONE II Danni Indiretti:

- € 3.500.000,00

## 9. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### 9.1 LIMITI DI INDENNIZZO:

Premesso che tutti i limiti e sottolimiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie previste in polizza, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore al limite di indennizzo per sinistro ed annualità assicurativa riportato nella tabella che segue:

a) Limiti di indennizzo combinati per le Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti:

Garanzia	OPZIONE (A)	OPZIONE (B)
Limite di indennizzo	in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a <b>Euro 30.000.000,00</b> per sinistro ed annualità assicurativa per uno o più sinistri che colpiscano la presente polizza.	in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a <b>Euro 40.000.000,00</b> per sinistro ed annualità assicurativa per uno o più sinistri che colpiscano la presente polizza.
Eventi atmosferici	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti	70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti
Grandine su fragili	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Sovraccarico neve	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti	70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti
Inondazione, alluvioni	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti	70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti
Allagamenti	30% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti
Smottamento e franamento del terreno	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti	70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti
Terremoto	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti	70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti
Eventi socio-politici	50% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti	70% della somma assicurata per ciascuna ubicazione relativamente alla Sezione Danni Diretti
Terrorismo e sabotaggio	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 15.000.000,00 per sinistro e per anno
Crollo e collasso strutturale	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 15.000.000,00 per sinistro e per anno
Colaggio Impianti automatici di estinzione	€ 3.000.000,00 per sinistro	€ 5.000.000,00 per sinistro
Dispersione liquidi	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	€ 500.000,00 per sinistro e per anno

<b>Garanzia</b>	<b>OPZIONE (A)</b>	<b>OPZIONE (B)</b>
Onorari periti e consulenti	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Anticipo indennizzi	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno	€ 15.000.000,00 per sinistro e per anno

b) Limiti di indennizzo per la Sezioni Danni Diretti:

<b>Garanzia</b>	<b>OPZIONE (A)</b>	<b>OPZIONE (B)</b>
Ricorso terzi	€ 3.000.000,00	€ 5.000.000,00
Fenomeno elettrico	€ 150.000,00	€ 200.000,00
Lastre	€ 30.000,00 per sinistro e per anno	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Spese di ricerca guasti	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 150.000,00 per sinistro e per anno

c) Limiti di indennizzo per la Sezioni Danni Indiretti:

<b>Garanzia</b>	<b>OPZIONE (A)</b>	<b>OPZIONE (B)</b>
Massimo periodo di indennizzo	12 mesi	12 mesi
Forniture pubbliche o private di energia, gas, acqua	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	€ 400.000,00 per sinistro e per anno

**9.2 FRANCHIGIE E SCOPERTI PER SINISTRO**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione degli importi che seguono, per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati, per i quali valgono le franchigie o scoperti a fianco indicati per singolo sinistro.

Si conviene che nel caso di un sinistro per un unico evento al quale si riferiscono due o più franchigie, la sommatoria delle stesse non potrà superare la franchigia maggiore.

## a) Sezione Danni Diretti:

<b>Garanzia</b>	<b>OPZIONE (A)</b>	<b>OPZIONE (B)</b>
Franchigia assoluta per sinistro, salvo quanto diversamente specificato	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Eventi atmosferici	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Lastre	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Sovraccarico neve	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Inondazione, alluvioni	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Allagamenti	€ 5.000,00	€ 2.500,00
Smottamento e franamento del terreno	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Terremoto	€ 40.000,00	€ 25.000,00
Eventi socio-politici	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Terrorismo e sabotaggio	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Grandine su fragili	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Crollo e collasso strutturale	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Danni in galleria	€ 30.000,00	€ 20.000,00
Danni alla sede stradale	€ 20.000,00	€ 10.000,00

## b) Sezione Danni Indiretti:

<b>Garanzia</b>	<b>OPZIONE (A)</b>	<b>OPZIONE (B)</b>
Franchigia temporale assoluta	Tre giorni	Due giorni

**10. TABELLA DI VALUTAZIONE**

<b>Nr.</b>	<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio</b>	
<b>1</b>	Importo premio annuo	30	
<p><b>Il punteggio suindicato sarà attribuito all'offerta di premio annuo più basso. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello più basso, in base alla seguente formula:</b></p> $\frac{\text{punti 30 x importo più basso}}{\text{ogni altro importo}}$			
<p><b>Al punteggio così ottenuto saranno aggiunti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 70 punti:</b></p>			
<b>Nr.</b>	<b>Elementi di valutazione</b>	<b>OPZIONE A punteggio</b>	<b>OPZIONE B punteggio</b>
<b>2</b>	Art. 9.1 lettera a): Limiti di indennizzo combinati per le Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti	0	35
<b>3</b>	Art. 9.1 lettera b): limiti di indennizzo per la Sezioni Danni Diretti	0	15
<b>4</b>	Art. 9.1 lettera c): limiti di indennizzo per la Sezioni Danni Indiretti	0	5
<b>5</b>	Art. 9.2 lettera a): Franchigie e scoperti per sinistro Sezione Danni Diretti	0	10
<b>6</b>	Art. 9.2 lettera b): Franchigie e scoperti per sinistro Sezione Danni Indiretti	0	5